

**Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi**

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, OR-
RPChim)**

Modifica del ... (avamprogetto del 30.9.2009)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

1. L'elenco degli allegati è modificato come segue:

N. 1.16

1.16 Perfluoro-ottano-sulfonati

2. Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 1.16 come da documento accluso.

3. Gli allegati 1.1 e 1.9 sono modificati come da documento accluso.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici entra in vigore il 1° giugno 2010.

² L'allegato 1.16 entra in vigore il 1° dicembre 2010.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione:

Allegato 1.1
(art. 3)

Composti organici alogenati

N. 3 lettera c

3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

c. Benzeni alogenati

- 1,2,4-triclorobenzene (n. CAS 120-82-1);
- pentaclorobenzene (n. CAS 608-93-5);
- esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1);

Allegato 1.9
(art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

N. 2.2.2 cpv. 1

2.2.2 Pentabromodifeniletere (PentaBDE) e octabromodifeniletere (OctaBDE)

¹ Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PentaBDE e OctaBDE, come pure di sostanze o preparati con un tenore in peso dello 0,1 per cento o più di PentaBDE od OctaBDE; fanno eccezione la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego a scopi di analisi e di ricerca.

N. 3 cpv. 3 - 5

3 Disposizioni transitorie

³ *abrogato*

⁴ *abrogato*

⁵ *abrogato*

Allegato 1.16
(art. 3)

Perfluoro-ottano-solfonati

1 Definizioni

Sono considerati perfluoro-ottano-solfonati (PFOS) i composti con la formula bruta $C_8F_{17}SO_2X$, dove X significa: OH, sali metallici $[O^-M^+]$, alogenuri, ammidi o altri derivati, polimeri compresi.

2 Divieti

¹ Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego dei PFOS, come pure di sostanze e preparati con un tenore in peso dello 0,005 per cento o più di PFOS.

² È vietata l'immissione sul mercato di apparecchi nuovi e loro componenti, se contengono:

- a. un tenore in peso di oltre lo 0,1 per cento di PFOS, calcolato in rapporto al peso dei componenti strutturali o microstrutturali di vario genere contenenti PFOS;
- b. nel caso dei tessili o di altri materiali rivestiti, più di 1 µg di PFOS per metro quadrato di materiale rivestito.

3 Deroghe

¹ I divieti secondo il numero 2 non si applicano alla produzione, all'immissione sul mercato e all'impiego a scopi di analisi e di ricerca.

² I divieti secondo il numero 2 non si applicano nemmeno ai seguenti prodotti né alle sostanze o ai preparati necessari per la loro produzione:

- a. fotoresist e rivestimenti antiriflesso per processi fotolitografici;
- b. rivestimenti fotosensibili di film, carte e lastre da stampa;
- c. agenti antiveolo per cromatura dura non decorativa (cromo VI) e umettanti per sistemi galvanotecnici, nei quali la quantità di PFOS immessi nell'ambiente viene ridotta a un minimo;
- d. fluidi idraulici per l'industria aerospaziale;
- e. prodotti medicinali e loro componenti, se le emissioni di PFOS durante il processo di produzione e lo smaltimento delle soluzioni del processo vengono ridotte a un minimo.

4 Obbligo di notifica

¹ Chi impiega PFOS o sostanze o preparati contenenti PFOS secondo il numero 3 capoverso 2 deve notificare all'UFAM ogni anno entro il 30 aprile, per l'anno precedente:

- a. nome della sostanza o del preparato e nome del fornitore;
- b. quantità di PFOS impiegata, in kg;
- c. informazioni sullo scopo dell'impiego dei PFOS;
- d. quantità di PFOS emessa nell'ambiente durante l'impiego, in chilogrammi;
- e. indicazioni sulle possibilità che permettono di rinunciare all'impiego di PFOS.

² I detentori di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 (n. 5) devono comunicare ogni anno all'UFAM entro il 30 aprile, per l'anno precedente, le scorte di schiuma antincendio in chilogrammi. Con la prima notifica vanno inoltre comunicati il nome della schiuma antincendio, il nome del produttore e il tenore in peso di PFOS di detta schiuma.

5 Disposizioni transitorie

In deroga al divieto secondo il numero 2 capoverso 1, le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 possono essere impiegate come segue:

- a. nelle installazioni per la protezione di impianti, incluso l'impiego per i necessari controlli del funzionamento di tali impianti, fino al 30 novembre 2018;
- b. da pompieri e forze di intervento militari, per la lotta antincendio in caso di sinistri, fino al 30 novembre 2014.